

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 14 Marzo 2011,

tra

UNINDUSTRIA (Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo)

e

CGIL, CISL e UIL di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo.

Premesso che



con la circolare n. 3/B del 14 Febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sui componenti accessori della retribuzione corrisposti in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;

si conviene quanto segue.

Per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria nelle province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/B dell'Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante e fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (quali, a titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale) erogati nell'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009-2010.

Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori delle province di cui sopra.



Le intese informeranno la rispettiva RSU e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziondali.

Letto, informato e sottoscritto.

p. UNIONE INDUSTRIALE

p. CGIL Roma

p. CISL Roma

p. UIL Roma

p. CGIL Viterbo

p. CISL Viterbo

p. UIL Viterbo

p. CGIL Frosinone

p. CISL Frosinone

p. UIL Frosinone

p. CGIL Viterbo

p. CISL Viterbo

p. UIL Viterbo